

ALLEGATO TECNICO

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO NELLA CACCIA DI SELEZIONE

L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo.

L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento.

Durante i primi tre anni di avvio della gestione venatoria su una specie in ambito Provinciale, l'accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica, da soggetti abilitati indicati dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di distretto.

L'accompagnatore deve possedere un'ottima conoscenza del territorio interessato.

Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita.

Per il prelievo selettivo del cervo è obbligatorio l'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età per i primi tre anni di assegnazione dei capi da parte di accompagnatori. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori a cui venga assegnato un maschio sub-adulto o adulto.

Il Consiglio Direttivo dell'ATC o l'Ente di gestione del parco disciplinano l'attività di accompagnamento prevedendo eventuali incentivi o sanzioni per gli accompagnatori.

CARATTERISTICHE DELLA PROVA DI TIRO

I cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale devono esibire, all'ATC competente, copia dell'attestazione, rilasciata da una Sezione di un Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro.

Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare detto

bersaglio con almeno 4 colpi.

La prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra la data di chiusura delle stagioni venatorie precedenti e il momento del prelievo.

MODALITÀ DI PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA, NELLE AREE CONTIGUE AI PARCHI E NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o a 270 millesimi di pollice.

Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

Ogni cacciatore è tenuto dopo il tiro ad un'attesa di circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto d'impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Provincia in ottemperanza all'articolo 20.

Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto in cui l'animale è stato sparato (anschuss) per la verifica di eventuali tracce di ferimento.

Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero. Qualora il cacciatore sia anche conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero, ed abbia con sé l'ausiliare, solo dopo aver compilato la scheda di fine uscita, può provvedere alla ricerca del capo secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.

Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato.

Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Consiglio direttivo dell'ATC o dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria o dall'Ente di gestione del

parco e deve corrispondere al modello indicato dall'INFS.

Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.

Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati.

Al cacciatore di selezione in possesso anche dell'abilitazione al rilevamento biometrico non è consentito di effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.

I capi abbattuti nelle Aziende faunistico-venatorie o nelle aree contigue ai Parchi devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la Provincia e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici.

Il cacciatore, su richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Provincia, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC o in aree contigue ai Parchi dà comunicazione di inizio e fine di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla Provincia che all'ATC o all'Ente di gestione del parco mediante apposite cassette opportunamente collocate alla cui gestione provvedono i referenti di Distretto. La Provincia può indicare diverse modalità di comunicazione delle uscite.

MODALITÀ DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA

Metodo della girata

La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in selezione con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere.

Ciascun gruppo di girata è composto da:

- a) 1 conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra, come riportate nel paragrafo successivo

relativo alla caccia al cinghiale in battuta o braccata;

- b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso.

Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.

Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 3 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h).

In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso. Il conduttore responsabile del gruppo può autorizzare a svolgere la funzione di conduttore nell'azione di girata i suoi sostituti o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso ed in possesso dei requisiti necessari.

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro.

Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

Il conduttore referente del gruppo, o un suo sostituto, deve compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

La caccia al cinghiale con il metodo della girata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

E' vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata

devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada. E' compito del Conduuttore accertarsi del loro utilizzo.

Il responsabile del gruppo di girata deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente di gestione del parco o della Provincia e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

Metodo della battuta o braccata

La caccia al cinghiale può infine essere esercitata oltre che in selezione e con il metodo della girata, anche con il metodo della battuta o braccata.

Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Provincia.

Nelle aziende faunistico-venatorie le squadre possono essere composte anche in numero diverso rispetto a quello indicato al punto precedente.

Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la squadra è obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Provincia, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la squadra stessa.

Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori anche non iscritti all'ATC, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra.

Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.

Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati.

Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie forniti dalla Provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera, all'Area Protetta se la caccia viene svolta all'interno di un'Area contigua ad un Parco e alla Provincia.

Al termine di ogni battuta o braccata effettuata nell'ATC o nell'Area contigua ad un Parco, il caposquadra, in caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Provincia in ottemperanza all'articolo 20.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

- a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia;
- b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco;
- c) scheda giornaliera della battuta.

Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci.

Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente Parco o della Provincia e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

La caccia al cinghiale in battuta o braccata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

E' vietato portare cartucce a munizione spezzata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Al fine di ridurre l'impatto derivante dalla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, le mute utilizzate devono essere selezionate sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo.

La valutazione relativa alla qualità degli ausiliari utilizzati, se iscritti agli appositi libri genealogici, è demandata all'ENCI che rilascia apposito attestato di idoneità a seguito di apposite prove di lavoro, tese a valutare in particolare disciplina, capacità di coesione, collegamento nel lavoro e conoscenza del selvatico di ciascun cane.

La composizione delle mute utilizzate può pertanto essere la seguente:

- nessuna limitazione nel numero dei cani qualora tutti gli individui siano in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'ENCI;
- qualora i cani utilizzati non siano in possesso dell'abilitazione ENCI non deve essere superato il numero di 12 individui per ogni azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro il termine del 31 marzo, può richiedere alla Provincia l'utilizzo di un numero maggiore di cani motivata sia dalla necessità di affiancare alla muta giovani cani, di età non superiore a 24 mesi, in addestramento, sia da particolari caratteristiche orografiche della zona assegnata, da un elevato indice di boscosità o da altre peculiarità faunistico-ambientali;
- qualora ai 12 cani vengano affiancati soggetti in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'ENCI, il numero massimo delle mute viene stabilito dalla Provincia ed in ogni caso queste non dovranno superare il numero di 28 nei quali possono essere compresi un numero massimo di 4 giovani cani in addestramento, di età non superiore a 24 mesi.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.

Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo

In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione delle Reg. (CE) n. 852/2004 relativa all'igiene dei prodotti alimentari

e Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:

- a) autoconsumo da parte del cacciatore;
- b) cessione diretta;
- c) "commercializzazione", ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un "Centro di lavorazione delle carni".

Per gli ungulati abbattuti nell'ambito di Piani di controllo l'unica destinazione ammessa è il conferimento presso un centro di lavorazione carni.

La cessione diretta avviene mediante trasferimento di un capo intero, in pelle, privato di stomaco e intestino e accompagnato dai visceri, ad un consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l'obbligo di documentarne la provenienza e per il cinghiale la negatività alla Trichinosi.

Il conferimento presso un "Centro di lavorazione delle carni", in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, deve avvenire con le seguenti modalità:

- il capo abbattuto deve essere privato di stomaco e intestino e trasportato in un "Centro di lavorazione della selvaggina" accompagnato dai visceri ben identificabili (organi della cavità toracica, addominale e pelvica, nonché trachea ed esofago) e scortato da una dichiarazione del cacciatore attestante data, ora e luogo dell'abbattimento;
- testa e visceri non devono essere trasportati al Centro di lavorazione nel caso in cui il capo abbattuto venga esaminato, subito dopo l'uccisione, da una "persona all'uopo formata" che allega alla carcassa una dichiarazione, appositamente numerata, nella quale oltre ad indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, si attesti che l'animale è stato sottoposto ad esame, a seguito del quale non sono state evidenziate caratteristiche indicanti che la carne presentava un rischio per la salute; nel caso del cinghiale testa e diaframma devono sempre accompagnare la carcassa.

Per "personale formato" s'intende chiunque abbia seguito lo specifico corso formativo ai sensi dell' Allegato III, cap. I sez. IV, del Reg. (CE) n. 853/2004, al quale possono partecipare preferibilmente, in considerazione delle funzioni svolte, rilevatori biometrici, capisquadra, responsabili di girata e loro sostituti, responsabili di Distretti di gestione degli ungulati, Direttori di Aree Protette o loro delegati, Direttori di Aziende Faunistiche o loro delegati.

La refrigerazione dei capi deve iniziare nel più breve lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 7°C. Per facilitare le operazioni di raffreddamento le carcasse, nell'impossibilità di essere avviate immediatamente ad un Centro di lavorazione, potranno essere trasportate temporaneamente in un "centro di sosta o centro di raccolta", ben identificato e funzionale al luogo di abbattimento, già autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283 recante "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" o registrato ai sensi del Reg.(CE) 852/2004, articolo 6, paragrafo 2. E' considerato centro di sosta o centro di raccolta anche un "Punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti" di cui all'articolo 4 comma 4 lettera l) o una "Casa di caccia" utilizzata dalla squadra o dal gruppo di girata nella caccia collettiva al cinghiale, con pareti e pavimenti facilmente lavabili, dotato almeno di acqua pulita, di una cella frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri scarti non destinati al consumo umano.

Nei centri di raccolta devono essere rispettati i requisiti gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei capi conferiti, al fine della rintracciabilità.